

(N. 2941)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 3054)

d'iniziativa dei Deputati BOSCO LUCARELLI, PIETROSANTI, PAGLIUCA,
CACCURI, GRECO, LARUSSA

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1953

Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della
legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti

dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di complessive lire 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000 sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 230 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.